

02457-21



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

DOMENICO GALLO

- Presidente-

Sent. n.

2483

PIERO MESSINI D'AGOSTINI

P.U. - 25/11/2020-

ANNA MARIA DE SANTIS

-relatore-

R.G. n. 3893/2020

GIUSEPPE COSCIONI

FABIO DI PISA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

1) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

2) (omissis) n. a (omissis), parte civile costituita nel proc. a carico di

(omissis) n. a (omissis)

avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 6/11/2018

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi

letti i motivi nuovi depositati il 9/11/2020 dal difensore della parte civile (omissis);

letta la memoria ex art. 611 cod.proc.pen. a firma dei difensori dell'imputato e la memoria di replica trasmessa a mezzo PEC IL 16/11/2020;

udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

udita la requisitoria del P.g., Dott. Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore della parte civile, Avv. (omissis), che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

uditi i difensori dell'imputato, Avv.ti Tullio Padovani e Marco Deluca, che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Come ampiamente ricostruito nei precedenti gradi di giudizio, (omissis) , all'epoca presidente di (omissis) S.p.a., è imputato del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in (omissis) in data anteriore e prossima al (omissis) , per avere, al fine di trarne profitto, consapevolmente ricevuto files e dati illecitamente sottratti dai sistemi informatici della agenzia investigativa (omissis) , della cui natura era stato messo specificamente a conoscenza da (omissis) , all'epoca responsabile della Funzione Security del Gruppo (omissis) . In particolare, è dato pacificamente acquisito che il Tavaroli, dopo aver memorizzato in un CD le informazioni illegittimamente carpite, che costituivano il provento del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., aveva provveduto, previo accordo con il (omissis) (omissis) e dietro suo specifico consenso, espresso in una riunione alla presenza degli avvocati (omissis) e (omissis) , a spedirlo, in forma anonima, alla segreteria dell'imputato, che, di seguito, lo trasmetteva alla Security di (omissis), al fine di legittimarne la successiva utilizzazione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 17 luglio 2013, aveva condannato il (omissis) per il delitto ascrittogli, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di un anno ed otto mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle parti civili costituite (omissis) S.p.a., (omissis) , all'epoca amministratore delegato di (omissis) , (omissis) , socio di riferimento del (omissis) , e (omissis) .

In seguito ad appello interposto dall'imputato che, peraltro, aveva rinunciato alla prescrizione *medio tempore* maturata, la Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 11 giugno 2015, in riforma integrale della decisione di primo grado, assolveva (omissis) perché il fatto non costituisce reato per carenza del dolo specifico di profitto. La Corte di appello riteneva, infatti, che la acquisizione del materiale informatico provento del delitto di cui art. 615-ter cod. pen. fosse stata posta in essere dall'imputato per finalità meramente "difensive", in seguito alla intervenuta conoscenza di una attività di acquisizione di informazioni aventi carattere diffamatorio e, comunque, pregiudizievoli per la propria persona, i propri familiari e (omissis) S.p.a., posta in essere dalla agenzia investigativa (omissis) su incarico di concorrenti di (omissis) . Reputava, di conseguenza, che il fine di presentare una denuncia per i reati rispetto ai quali i dati informatici ricettati costituivano una prova non poteva integrare quello di procurare a sé o ad altri un profitto.

2. La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21596, emessa in data 18 febbraio 2016, rigettando il ricorso proposto dall'imputato al fine di ottenere una più favorevole formula assolutoria ed in accoglimento dei ricorsi presentati dal Procuratore Generale presso la



Corte di appello di Milano e dalla parte civile costituita (omissis), annullava la sentenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

La finalità difensiva della condotta dell'imputato, secondo la pronuncia rescindente, non elideva, infatti, la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, atteso che *"ai fini della configurabilità del dolo specifico di profitto che concorre a connotare il delitto di ricettazione, non è necessaria l'ingiustizia del profitto perseguito dall'agente"*.

La Corte di appello di Milano, deliberando in sede di rinvio, con sentenza resa il 9/2/2017 assolveva il (omissis) con la formula perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che dagli atti non emergesse in alcun modo una finalizzazione dell'acquisto del bene di illecita provenienza diversa da quella di denuncia di fatti commessi ai danni propri, della propria famiglia o della società dal medesimo presieduta e, sulla base della comprovata finalità difensiva della condotta dell'imputato, stimava sussistente la scriminante della legittima difesa, quanto meno nella forma putativa.

Il (omissis), responsabile della funzione Security del gruppo (omissis), aveva, infatti, prospettato al (omissis) la realizzazione di un'azione intrusiva da parte dell'agenzia investigativa (omissis) nei confronti dell'imputato e della di lui famiglia, allo scopo di danneggiare (omissis), circostanza che aveva determinato il prevenuto a manifestare la volontà di acquisire il CD provento di *hackeraggio* al solo fine di poterlo utilizzare a tutela dell'azienda, sporgendo denuncia.

3. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza resa all'udienza del 11/1/2018 annullava con rinvio la decisione impugnata, evidenziando come la Corte territoriale avesse assegnato alla ritenuta causa di giustificazione "una latitudine ignota all'art. 52 cod.pen.", sottolineando che aveva configurato quale "legittima difesa non già una reazione necessitata dell'imputato, posta in essere al fine di difendere nell'attualità il proprio o l'altrui diritto, bensì una azione, mediata ed indiretta, di difesa del proprio diritto, da realizzarsi in un momento successivo, mediante il ricorso alla denuncia alla autorità pubblica e, pertanto, facendo applicazione della diversa scriminante dell'esercizio del diritto" ( pag. 13).

4. La Corte d'Appello di Milano in sede di secondo rinvio, con sentenza resa il 6/11/2018, assolveva l'imputato dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, ritenendo compiutamente dimostrati nella specie gli estremi della scriminante dell'esercizio di un diritto. In particolare ( pag. 14) la Corte distrettuale ha rimarcato come tutte le sentenze rese nei precedenti gradi abbiano riconosciuto che l'imputato agì con finalità difensiva, opinando che l'utilizzazione a fini di autotutela delle informazioni illecitamente acquisite "costituisce una estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto che viene in considerazione " dal momento che le fonti dichiarative assunte ( (omissis), (omissis) e (omissis) ) hanno concordemente affermato che l'imputato nel corso della riunione in cui si predispose l'illecito ebbe immediatamente a manifestare la propria determinazione di utilizzare le informazioni della cui esistenza era stato messo a conoscenza a fini di tutela", ponendole a disposizione dell'A.g.



mediante una denuncia che, secondo le indicazioni dell'Avv. (omissis), avrebbe dovuto essere sporta in (omissis), essendosi colà consumata l'attività intrusiva di carattere illecito ai danni della (omissis), del suo Presidente e di suoi familiari.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, deducendo:

4.1 l'erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte territoriale ha escluso la punibilità del (omissis) sulla base del ritenuto esercizio di un generico diritto di difesa, suscettibile di far venir meno l'antigiuridicità della condotta per mancanza di un danno sociale. Tuttavia, l'esercizio di siffatto diritto è stato delineato in termini del tutto generici ed indeterminati senza chiarire la latitudine della difesa e quella dell'offesa con la conseguenza che risulta oltremodo dilatato l'ambito dell'esimente, non precisato il diritto dell'imputato oggetto di lesione o di esposizione a pericolo e, parimenti, non indicata l'attività svolta e scriminata;

4.2 la mancanza o illogicità della motivazione per essere la sentenza impugnata venuta meno all'obbligo di motivazione rafforzata, offrendo una puntuale esposizione delle ragioni che giustificano la conclusione assolutoria a fronte della pronuncia di responsabilità resa in primo grado;

4.3 il travisamento della prova in quanto la Corte di merito, alle pagg 6 e 15 della sentenza, dà atto che il CD riportante i files e le informazioni illecitamente acquisite venne consegnato all'A.g. brasiliana il 10/8/2004 da (omissis), componente del c.d. (omissis), sebbene risulti in atti che la consegna fu effettuata in proprio dallo (omissis) alla Polizia Federale di Brasilia che stava effettuando altre indagini sull'agenzia investigativa (omissis), circostanza che attesta che alcuna attività difensiva fu posta in essere dall'imputato né in proprio né a mezzo di delegati. Analogamente risulta frutto di travisamento l'affermazione secondo cui i documenti contenuti nel CD furono consegnati in copia anche all'Arma dei Carabinieri, risultando provato in atti che anche il tal caso lo (omissis) depositò il documento nell'ottobre del 2004 e, quindi, a distanza di mesi dalla riunione e senza alcuna delega, presso i CC nell'ambito di un procedimento relativo ad un tentato furto ad opera di ignoti in danno di un manager di (omissis).

La Corte territoriale non ha, inoltre, considerato, nella valutazione del reale fine dell'imputato, i contatti intervenuti tra lo stesso e la dirigenza della (omissis) snc, controllante della (omissis), e documentati dallo scambio di mail e fax nell'estate del 2004. Conclude, pertanto, il P.g. impugnante che deve escludersi nella specie la ricorrenza della scriminante ex art. 51 cod.pen. in quanto con l'acquisizione delle informazioni illecitamente procacciate si voleva piuttosto che esercitare un diritto danneggiare la concorrenza.

5. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della parte civile (omissis), Avv. (omissis) (omissis), il quale ha dedotto:

5.1 la mancanza di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla finalità difensiva che avrebbe caratterizzato l'azione dell'imputato. Assume parte ricorrente che la sentenza



impugnata ha apoditticamente affermato che tutte le sentenze pronunziate nell'ambito del presente procedimento hanno riconosciuto la finalità difensiva alla base dell'azione dell'imputato senza, tuttavia, precisare le parti delle sentenze da cui risulterebbe la circostanza né gli specifici elementi di prova a sostegno della stessa, di fatto incorrendo in omessa motivazione nonostante l'onere di procedere a motivazione rafforzata a fronte della pronunziata riforma in senso assolutorio della decisione del Tribunale. Al contrario, secondo la parte civile, la finalità della condotta dell'imputato non può reputarsi autodifensiva e costituisce tema controverso fra le parti, avendo -in particolare- la sentenza di primo grado, sulla base delle prove dichiarative acquisite, sottolineato il fine offensivo della stessa. Inoltre, segnala la ricorrente come la sentenza impugnata sia pervenuta alla censurata affermazione sulla base di un travisamento della prova giacché persino i collaboratori e i consulenti dell'imputato presenti alla nota riunione ammettono anche una finalità diversa, avendo l'Avv. (omissis) riferito dell'utilizzo dei documenti in questione per trattare con la (omissis), società che aveva acquisito la (omissis); l'Avv. (omissis) asserito che il (omissis) richiese di esaminare la documentazione per verificarne le forme d'utilizzo e (omissis) dichiarato che la documentazione costituì la piattaforma di trattative risarcitorie nei confronti della stessa (omissis). Le richiamate circostanze, peraltro confermate dalle dichiarazioni spontanee dello stesso imputato in data 18/3/2013 e dalla contestuale memoria difensiva, appaiono dimostrative di un uso strategico e industriale della documentazione e non dell'esclusivo fine di denunciare l'accaduto all'autorità. Chiarisce, quindi, che il nuovo esame degli Avv. (omissis) e (omissis) a seguito di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non ha introdotto elementi di novità nel quadro probatorio. In conclusione, sostiene la parte civile che l'imputato non si è affatto limitato a ricevere il materiale ricettato per fare una denuncia ma ha dato, dapprima, l'ordine di acquisirlo e di valutarlo e, come emergeva già chiaramente dalla riunione, l'utilizzo rilevante degli stessi era relativo alla controversia per il controllo di (omissis), come dimostrato dalle modalità di invio della documentazione stessa;

5.2 il travisamento della prova in relazione alla asserita denuncia, avendo la Corte d'Appello ritenuto che gli atti furono effettivamente trasmessi all'autorità giudiziaria brasiliana, come indicato dall'Avv. (omissis), trasmissione che realizzava i fini di tutela del (omissis) pur in assenza di formale denuncia, tenuto conto che presso detta autorità erano già in corso indagini che riguardavano anche l'attività illecita di (omissis) ai danni di (omissis), e che copia della documentazione fu consegnata anche ai CC di (omissis). La ricorrente evidenzia che l'istruttoria dibattimentale non fornisce prova dell'avvenuta proposizione di denuncia da parte dell'imputato, emergendo in realtà il contrario, ovvero che non fu presentata denuncia né da (omissis), né dall'imputato o dai suoi familiari. La Corte territoriale si è limitata ad un breve passaggio delle dichiarazioni dell'Avv. (omissis), pretermettendo che lo stesso ha aggiunto di non aver fatto alcuna denuncia e di non essersi più occupato dell'affare dopo aver segnalato la necessità di indirizzarla all'A.G. brasiliana e considerando equipollente alla denuncia formale la



mera consegna da parte dello (omissis) alla polizia di quel Paese del C.D. di cui si discute. Analogamente travisato perché sfornito di prova è il riferimento alle indagini in corso da parte delle autorità brasiliane e alcuna denuncia fu sporta in Italia in quanto la consegna del CD ai Carabinieri di (omissis), fu effettuata dallo (omissis) in sede di sit rilasciate nell'ambito di accertamenti inerenti altra vicenda di rilievo penale;

5.3 l'erronea applicazione dell'art. 51 cod.pen. La parte civile lamenta che la Corte territoriale, pur indicando il diritto di difesa quale diritto soggettivo costituzionalmente garantito, il cui esercizio può escludere la punibilità ex art. 51 cod.pen., omette di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la necessità che l'attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto stesso e, in particolare, che il fatto penalmente rilevante sotto il profilo formale risulti effettivamente determinato dal legittimo esercizio di un proprio diritto da parte dell'agente. Nella specie, secondo la ricorrente, non ricorrono gli estremi costitutivi della scriminante anche a voler ritenere sussistente l'esclusivo fine di denuncia in capo all'imputato, avendo la giurisprudenza di legittimità escluso che il diritto di difesa in giudizio possa autorizzare intromissioni nella sfera giuridica delle controparti o di altri soggetti processuali come pure l'esercizio di poteri riservati agli organi pubblici né meritando tutela l'abuso del diritto ovvero l'esercizio dello stesso in forme esorbitanti rispetto alla sua corretta estrinsecazione.

Conclusivamente la parte civile evidenzia come spettasse all'imputato l'onere di fornire prova rigorosa della sussistenza della scriminante che, nella specie, non è stata fornita, non risultando con precisione quale sarebbe la lesione subita e il diritto da tutelare, non constando atti formali di esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto titolare e non potendo, comunque, ammettersi l'esercizio del diritto di denuncia attraverso l'utilizzo di documenti ricettati.

Con motivi nuovi depositati in data 9/11/2020 il difensore della parte civile ha dedotto:

5.4 il travisamento delle precedenti sentenze di annullamento della Corte di Cassazione, la violazione dell'art. 624 cod.proc.pen. e l'inidoneità delle sentenze di merito a costituire accertamento del fine autodifensivo dell'imputato. La ricorrente, ad ulteriore sviluppo del primo motivo del ricorso principale, segnala che alcun accertamento definitivo o giudicato parziale è ravvisabile in relazione alla finalità difensiva dell'imputato, avuto riguardo ai contenuti della prima sentenza d'annullamento, che ha dichiarato assorbito il punto relativo "all'accreditato fine dell'imputato" e, analogamente, la seconda sentenza d'annullamento ha accolto le assorbenti censure relative all'applicazione della legittima difesa, ritenendo assorbita la valutazione dei profili di travisamento dedotti dai ricorrenti, tra cui quello relativo al fine autodifensivo dell'imputato. Pertanto, la Corte di merito ha ritenuto erroneamente accertata in via definitiva la circostanza di fatto relativa al fine autodifensivo laddove trattasi di profilo non esaminato in entrambe le sentenze di annullamento.

Quanto alle sentenze di merito, il Tribunale aveva espressamente escluso siffatto fine mentre le sentenze assolutorie rese in appello sono state entrambe impugnate in ordine al



travisamento della prova proprio con riguardo al fine autodifensivo con la conseguenza che non hanno alcun valore probatorio sul punto;

5.5 l'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen., motivo nel quale risulta approfondita la questione relativa al bilanciamento dei confliggenti interessi fra diritto scriminante correttamente esercitato, interesse tutelato dalla norma incriminatrice ed eventuali altri valori in gioco.

6. Con memoria depositata il 4/11/2020 i difensori dell'imputato, Prof. Avv. (omissis) e Avv. (omissis), sostengono che le critiche che investono la ricostruzione probatoria della finalità autodifensiva che ha animato la condotta dell'imputato contrastano con l'accertamento definitivo consacrato nel giudicato parziale formatosi su questo tema con conseguente preclusione alla possibilità di riproporre la questione, peraltro sulla base di affermazioni generiche ed apodittiche. In particolare, la connotazione difensiva della condotta di ricettazione risulterebbe accertata dalla seconda sentenza d'annullamento pronunciata dalla Sesta Sezione Penale, che ha censurato la sentenza d'appello per aver ritenuto legittima non già una reazione necessitata dell'imputato posta in essere al fine di difendere nell'attualità il proprio o l'altrui diritto bensì un'azione mediata e indiretta di difesa del proprio diritto, da realizzarsi in un momento successivo mediante il ricorso alla denuncia all'autorità pubblica". Il contenuto complessivo della sentenza indica che il perimetro dell'annullamento è rimasto circoscritto esclusivamente al piano della giustificazione, prospettando l'alternativa dell'applicazione della causa scriminante dell'esercizio del diritto di difesa. Il giudice di legittimità, che avrebbe potuto rivalutare il tema della connotazione difensiva nei limiti dei motivi di ricorso, ritornando sul versante della tipicità, si è collocato nella prospettiva della giustificazione ragionando su un fatto tipico accertato nelle sue caratterizzazioni obiettive. Pertanto, l'opzione del giudice di legittimità di accogliere il ricorso con riguardo soltanto alla configurazione della scriminante della legittima difesa presuppone la fissità delle circostanze fattuali che fondano la tipicità, elemento necessariamente anteriore al giudizio di anti giuridicità oggettiva. In caso contrario, secondo i difensori, si verrebbe all'aporia logica e giuridica di affrontare il tema della giustificazione di un fatto la cui rilevanza tipica sia ancora incerta.

Quanto alla pretesa erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. la difesa sostiene che le censure formulate, in particolare dalla parte civile, circa la violazione dei limiti interni del diritto di cui s'invoca l'efficacia scriminante hanno carattere apodittico e trascurano di considerare la natura peculiare del diritto di difesa esercitato dall'imputato nel caso di specie. Dopo aver richiamato il bilanciamento d'interessi quale metodo che consente la selezione di forme comportamentali destinate a prevalere sull'incriminazione, i difensori segnalano che la Corte di merito in sede di rinvio ha correttamente applicato la fattispecie scriminante, ritenendo la ricettazione dei files una concreta espressione del diritto di difesa dell'imputato che comprende non solo le garanzie della difesa in sede giudiziaria ma anche il diritto al giudizio, ovvero quell'insieme di prerogative soggettive funzionali ad assicurare la tutela giurisdizionale di una situazione di

vantaggio o di un interesse sostanziale, tra cui va ricompresa la facoltà di adire l'autorità giudiziaria nelle forme consentite dall'ordinamento.

A fronte di una dimensione offensiva di natura esclusivamente patrimoniale, secondo la difesa, la Corte di merito ha correttamente bilanciato gli interessi in gioco, dando prevalenza al diritto al giudizio del (omissis). Aggiunge ulteriormente che la ricorrente parte civile a sostegno dell'erronea applicazione dell'art. 51 cod.pen. ha evocato un inconferente precedente di legittimità, valorizzando impropriamente il delitto di accesso abusivo al sistema informatico dell'agenzia (omissis), (rispetto al quale l'imputato è del tutto estraneo), fattispecie che tutela interessi di diverso rilievo rispetto a quelli patrimoniali oggetto della fattispecie di ricettazione. Quanto alla ipotizzata carenza di necessità ovvero alla superfluità della condotta di esercizio del diritto di difesa adombrata dalla parte civile e alla lamentata genericità degli elementi costitutivi dello stesso, i difensori sostengono che la necessità dell'esercizio del diritto, l'individuazione della lesione subita e dei soggetti che l'avrebbero arrecata costituiscono una teoria di requisiti "semplicemente estranei alla dimensione legale della causa di giustificazione", trattandosi di aspetti privi di significato nell'ottica applicativa dell'art. 51 cod.pen. Infatti, il fenomeno della giustificazione si caratterizza nell'esercizio del diritto in termini nient'affatto assimilabili alla legittima difesa e allo stato di necessità, essendo queste ultime condizionate dall'accertamento giudiziario di precisi requisiti selettivi laddove l'esercizio del diritto si fonda su un meccanismo di giustificazione che ha natura squisitamente normativa perché presuppone per operare il riferimento costitutivo a situazioni giuridiche che traggono alimento da norme attributive rinvenibili a vari livelli dell'ordinamento. Pertanto, il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione non soggiace ai requisiti prospettati dai ricorrenti mentre la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata appare coerente con il parametro della connessione funzionale, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per orientare il giudizio di antigiuridicità obiettiva con riferimento a fattispecie complesse.

6.1 Con memoria di replica pervenuta via PEC in data 16 novembre 2020 i difensori confutano i motivi nuovi della ricorrente parte civile, ribadendo l'intervenuta formazione del giudicato sul tema della finalità autodifensiva perseguita dall'imputato, partendo dalla portata della prima sentenza d'annullamento nella parte relativa alla censurata acquisizione, esclusivamente per via cartolare, delle dichiarazioni rese dagli Avv.ti (omissis) e (omissis) ex art. 391 bis cod.proc.pen. ai difensori, cui ha fatto seguito in sede di rinvio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'assunzione dei predetti testi, le cui deposizioni confermavano secondo la Corte territoriale la finalità difensiva alla base della ricezione del CD incriminato. La seconda sentenza d'annullamento, sottolineano i difensori, si è mossa sul piano dell'antigiuridicità oggettiva, presupponendo risolti gli aspetti materiali rilevanti sotto il profilo della tipicità. Quanto ai rilievi della parte civile in ordine al giudizio di bilanciamento, osservano che quest'ultimo ha un'indefettibile connotazione empirica costituendone oggetto il fatto storico e

dovendo valutarsi gli interessi in conflitto per come essi si sono concretamente manifestati nelle circostanze del fatto di reato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta logicamente preliminare l'esatta delimitazione dell'ambito del giudizio di rinvio alla luce della pronuncia rescindente resa dalla VI Sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 11/1/2018, attesa la differente perimetrazione sostenuta dalla ricorrente parte civile e dalla difesa del (omissis) con specifico riguardo all'avvenuto accertamento della finalità difensiva dell'imputato nella ricezione dei materiali di derivazione delittuosa procurati dal (omissis).

Va in proposito chiarito che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17770/2018, a pag. 4, ha specificamente richiamato le doglianze formulate dal P.g. e dalla parte civile avverso la sentenza assolutoria della Corte d'Appello di Milano in data 9/2/2017, evidenziando come il Pg. con il primo motivo avesse censurato la decisione per violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen., argomentando circa l'incompatibilità del dolo di profitto con lo scopo di difendere un diritto, e la parte civile con i motivi 3 e 4 avesse dedotto il travisamento della prova in relazione all'insussistenza dell'esclusivo fine difensivo e il connesso vizio della motivazione in quanto il predetto fine era stato, comunque, riferito all'attività di captazione illecita dei dati dai sistemi informatici della (omissis) e non già al delitto di ricettazione. Il Giudice di Legittimità a pag. 8 ha rigettato le doglianze che attenevano alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen, di seguito ha accolto il secondo motivo di ricorso del P.g. e della parte civile in punto di erronea applicazione della scriminante della legittima difesa, ritenendo le censure fondate "indipendentemente dai profili di travisamento del fatto ulteriormente dedotti dalle parti ricorrenti" (pag. 11).

1.2 La tesi propugnata dai difensori del (omissis) secondo cui la sentenza d'annullamento della Sesta Sezione avrebbe consacrato con il crisma del giudicato implicito la questione della finalità difensiva perseguita dall'imputato nella commissione dell'illecito a giudizio deve ritenersi fondata.

La pronuncia rescindente (par. 3.5) ha, infatti, osservato che "la reazione difensiva posta in essere dall'imputato, ..., per quanto accertato in fatto dalla Corte di appello di Milano, risulta irriducibile all'archetipo della legittima difesa, in quanto, stante il carattere accessorio e sussidiario della condotta di ricettazione, la stessa non era rivolta, in via diretta ed immediata, nei confronti dell'aggressore. La condotta "difensiva" posta in essere dall'imputato si rivela, inoltre, strutturalmente inidonea ad interrompere l'altrui offesa. La ricezione del CD provento del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., pur finalizzata ad acquisire prove per presentare una denuncia, non poteva, infatti, interrompere la offesa asseritamente minacciata o posta in essere dalla (omissis), né elidere la disponibilità da parte della (omissis) dei dati e dei documenti illecitamente carpiri. La Corte di appello di Milano ha, pertanto, ritenuto legittima difesa non



già una reazione necessitata dell'imputato, posta in essere al fine di difendere nell'attualità il proprio o l'altrui diritto, bensì una azione, mediata ed indiretta, di difesa del proprio diritto, da realizzarsi in un momento successivo, mediante il ricorso alla denuncia alla autorità pubblica e, pertanto, facendo applicazione della diversa scriminante dell'esercizio del diritto".

La Corte, dunque, nel motivare l'annullamento dà per acclarata la causale dell'azione illecita alla stregua dell'accertamento fattuale compiuto dal Collegio di merito.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641).

Il giudicato implicito, infatti, sta a significare che l'efficacia vincolante del "decisum" si estende oltretutto ai fatti di cui è stata specificatamente accertata la presenza o la mancanza, anche a quegli altri fatti la cui esistenza o inesistenza funge da postulato "necessario" rispetto alle conclusioni in esso recepite. La preclusione del giudicato, in sostanza, investe tutta quella parte che, pur non avendo formato materia di espressa pronuncia del giudice, tuttavia con l'adottata decisione è intimamente collegata (Sez. 3, n. 3036 del 10/07/1996, Di Meo, Rv. 206415).

Deve, pertanto, concludersi che la seconda sentenza rescindente ha implicitamente disatteso i motivi non esaminati, fondando in via esclusiva le proprie considerazioni sull'erronea configurazione dell'esimente ex art. 52 cod.pen., questione che recepisce il dato processuale della finalizzazione difensiva della condotta. Quest'ultima, come rilevato dalla difesa dell'imputato, costituisce un *prius* logico-giuridico che attiene al sostrato volitivo dell'azione e quindi alla tipicità, la cui sussistenza le parti ricorrenti avevano confutato dinanzi al giudice di legittimità, il quale, pur non avendo espressamente scrutinato il relativo motivo, l'ha logicamente disatteso, individuando il *vulnus* della decisione esclusivamente in relazione alla causa di giustificazione riconosciuta dalla Corte territoriale.

La tesi dell'assorbimento sostenuta dai ricorrenti è, quindi, giuridicamente, oltre che logicamente incompatibile, con il *decisum* alla base dell'annullamento.

Questa Corte ha in più occasioni precisato che alla dichiarazione di assorbimento di un motivo - non prevista dal codice tra le statuizioni del giudice- deve attribuirsi il significato che la questione che costituisce oggetto del motivo non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, alla valutazione del giudice di rinvio (Sez. 2, n. 2812 del 25/10/1991 - dep. 1992, Mastroleo ed altri, Rv. 189311) il quale è, dunque, investito del nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento.

L'accoglimento di motivi di ricorso, cui segue l'assorbimento di altre questioni controverse, implica, dunque, la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, ma la stessa consegue al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve



rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo ( in tal senso, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi Ernesto, Rv. 277438). Nel caso a giudizio la situazione processuale è esattamente speculare a quella che giustifica l'assorbimento poiché è la finalità difensiva dell'azione dell'imputato che costituisce questione logicamente presupposta rispetto alla causa di giustificazione e l'aver la sentenza d'annullamento concentrato i propri rilievi sulla natura dell'esimente senza alcun rilievo ulteriore implica di necessità risolti i profili fattuali a monte di siffatta valutazione.

Deve, pertanto, escludersi che la finalità difensiva costituisca questione attualmente controversa, come sostenuto dai ricorrenti, stante il giudicato implicito formatosi sul punto, sicché correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che il tema non fosse ulteriormente contendibile in ragione della stabilità degli approdi valutativi sul punto sancita dalla Corte Suprema.

2. Deve, altresì, negarsi fondamento alla censura formulata dalle parti ricorrenti in ordine alla necessità che la sentenza impugnata rendesse una motivazione rafforzata in grado di superare il difforme apprezzamento delle emergenze processuali fornito dal giudice di primo grado.

La necessità di motivazione rafforzata è affermata dalla giurisprudenza allorché in sede di giudizio venga riformata una sentenza assolutoria, dovendo in tal caso il giudice tener conto delle valutazioni alla base della precedente e difforme pronuncia, rendendo una giustificazione che sia in grado di superarle persuasivamente. Nella specie, la Corte d'Appello di Milano ha giudicato in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di assoluzione resa dallo stesso Ufficio, rendendo una decisione del medesimo tenore di quella censurata di talché, anche alla luce dell'ambito del nuovo giudizio, non sussistevano le condizioni per instaurare un diretto confronto confutativo con la sentenza di primo grado.

3. Possono essere congiuntamente delibati i complementari vizi denunziati in relazione alla ritenuta configurabilità dell'esercizio del diritto di difesa.

E' noto che la scriminante dell'esercizio di un diritto presenta nel sistema delle cause di giustificazione una posizione del tutto peculiare tanto da essere definita una "scriminante in bianco", non consistendo in specifici avvenimenti espressamente e tassativamente indicati dalla legge penale ma recependo in concreto la pluralità di diritti rinvenibili nell'ordinamento giuridico e suscettibili di rendere lecita una condotta che altrimenti costituirebbe reato. Si è segnalata come specifica ricaduta di detto carattere il fatto che, mentre l'accertamento delle altre scriminanti postula la consumazione di un accadimento sussumibile in una determinata fattispecie incriminatrice, l'esercizio del diritto opera in fase preliminare, incidendo in senso determinante sul sostrato psicologico dell'azione.

Deve aggiungersi che tra i molti diritti suscettibili di rivestire valore esimente, che la giurisprudenza maggioritaria individua nella categoria dei diritti soggettivi perfetti, un rilievo del tutto particolare riveste quello di difesa che, affermato in senso squisitamente

programmatico nell'art. 24 della Costituzione, ha ampia latitudine applicativa in considerazione delle multiformi declinazioni del potere giuridico di agire che vi si riconnettono.

Per quanto in questa sede rileva, deve osservarsi che la Corte di Legittimità ha in più circostanze chiarito, con particolare riguardo all'esimente di cui all'art. 598 cod.pen., ma con affermazione di indubbia portata generale, stante la pacifica derivazione della disposizione dall'art. 51 cod.pen., di cui costituisce applicazione estensiva, che la scriminante dell'esercizio del diritto è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, benché esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima della instaurazione del procedimento; ciò in quanto tutti gli atti funzionali all'esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l'apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale (Sez. 5, n. 7000 del 03/12/2001, dep. 2002, Luongo A, Rv. 221388; n. 5384 del 26/11/2002, dep. 2003, Pizzocaro, Rv. 224662). Più in generale, la giurisprudenza valorizza ai fini dell'apprezzamento dell'esimente del diritto di difesa l'esistenza di un rigoroso rapporto di connessione funzionale ovvero di stretta essenzialità, tra il diritto scriminante e il fatto di rilievo penale ( in fattispecie di calunnia, Sez. 6, n. 40886 del 8/3/2018, G, Rv 274147; n. 13414 del 24/02/2016 Pg in proc. Trigona Rv. 267268).

Ciò che appare dirimente ai fini del riconoscimento della ricorrenza della scriminante è, dunque, la strumentalità e la proiezione finalistica della condotta rispetto all'esercizio del diritto da parte dell'agente con piena riconducibilità nell'area di operatività dell'art. 51 cod.pen. di tutte le estrinsecazioni del diritto di difesa, anche di quelle di natura anticipatoria, ove funzionalmente collegate alla tutela giudiziaria. A tanto consegue che s'appalesa del tutto legittima una lettura espansiva del diritto di difesa che abbracci tutte le modalità del suo esercizio non solo nel processo e nel procedimento, ma anche prima che gli stessi vengano instaurati.

3.1 In detta prospettiva assume indubbio rilievo la destinazione dei materiali ricevuti dall'imputato ad un uso giudiziario che, come evidenziato dalla sentenza impugnata, emerge con chiarezza dal contesto circostanziale in cui ne fu convenuta la ricezione, alla presenza di ben due legali, di cui uno esperto in materia penale, ai quali il (omissis) chiese espressamente di valutarne le modalità d'uso a fini difensivi. La parte civile contesta che si sia mai pervenuti ad una formale denuncia e sottolinea che il conferimento dei cennati materiali informatici alle autorità giudiziarie brasiliana e italiana sia stato caratterizzato dal ricorso a canali obliqui, attivati, comunque, da terzi mentre con certezza la disponibilità dei files costituì uno strumento di pressione nelle trattative risarcitorie intavolate con (omissis) e nella battaglia per il controllo di (omissis) . Deve convenirsi con la difesa dell'imputato che le circostanze cennate, da cui la ricorrente parte civile fa discendere l'impossibilità di configurare l'esimente, siano prive di pregio, collocandosi a valle della scriminante quali emergenze postfattuali inidonee ad incidere sull'antigiuridicità oggettiva, dal momento che - come già cennato- la finalità strumentale deve essere valutata al momento della consumazione della condotta, con la quale deve simbioticamente coesistere, inficiandone in radice il disvalore e siffatto giudizio



non può che essere impermeabile all'accertamento di finalità sopravvenienti, insuscettibili di retroagire al momento della consumazione del fatto tipico.

3.2 Né può riconoscersi fondamento alla tesi che esclude la possibilità dell'esercizio del diritto di denuncia attraverso documenti ricettati, richiamando arresti della giurisprudenza di legittimità non pertinenti al caso di specie, nel quale vengono in rilievo al fine del doveroso bilanciamento degli interessi in conflitto il diritto dell'imputato di apprestare idonea difesa in sede giudiziaria da azioni intrusive di carattere diffamatorio nella sfera privata propria, dei familiari e dell'azienda e la tutela del patrimonio perseguita dall'art. 648 cod.pen.

La pacifica estraneità del (omissis) rispetto all'illecita attività di acquisizione dei dati informatici della (omissis) rende evidente l'inconferenza del richiamo a precedenti in cui nel bilanciamento di interessi al diritto di difesa si contrapponevano diritti di pari rango, per di più di carattere personalissimo.

E' il caso della sentenza Sez. 5, n. 52075/2014, Lazzarinetti, Rv. 263227, reiteratamente citata dalla ricorrente parte civile, concernente una fattispecie di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, in cui questa Corte ha escluso la scriminante dell'esercizio di un diritto ex art. 51 cod. pen. qualora l'agente, per acquisire dati o elementi utili alla sua difesa in giudizio, acceda indebitamente alla casella di posta elettronica di un collega di studio, prendendo cognizione delle e-mail inviate o ricevute, non essendo consentite intromissioni nella sfera di riservatezza delle controparti processuali o l'esercizio di facoltà riservate agli organi pubblici.

Nella decisione si legge, nondimeno, che "per unanime interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, il diritto che scrimina è quello che, quale che sia il suo posto tra le situazioni giuridiche soggettive (diritto, diritto potestativo, potestà, facoltà), attribuisce al soggetto il potere di agire per la sua soddisfazione, sacrificando gli altri interessi con esso contrastanti. È necessario, però, che l'attività posta in essere costituisca corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto e non trasmodi in aggressioni della sfera giuridica altrui, che sia estranea al campo applicativo del diritto azionato", e si esclude che nel caso concreto fosse individuabile alcuna "norma giuridica, etica o sociale che autorizza la propalazione di notizie ottenute invadendo la sfera privata altrui (che sia la posta, il domicilio, il luogo di lavoro o altro luogo in cui si svolge la personalità umana) per "ristabilire un principio morale offeso", ovvero per consentire la punizione di un comportamento ritenuto - dall'autore - genericamente disdicevole o contrario a regole giuridiche, deontologiche o morali, giacché non è consentito a chiunque, nell'attuale contesto culturale e ordinamentale, farsi giudice dei comportamenti altrui, specie se l'asserita ansia di giustizia origina dall'avversione nutrita verso una controparte processuale. Conseguentemente, nessun obbligo di segnalazione o di denuncia è posto dall'ordinamento a carico del privato che sia venuto, anche accidentalmente (ma non è il caso), a conoscenza di notizie siffatte".



E' agevole rilevare che la richiamata fattispecie non si presta ad alcuna assimilazione con il fatto a giudizio e, al di là della sostanziale differenza degli interessi confliggenti, esclude in radice la sussistenza stessa dei presupposti per l'esercizio del diritto di difesa.

Nel caso che ne occupa, al contrario, la reazione difensiva del (omissis) trova piena legittimazione nel multiforme carattere lesivo delle informazioni acquisite da (omissis) e nella necessità dell'imputato di portarle a conoscenza dell'A.g. per impedire esiti dannosi per la sua famiglia e l'azienda.

3.3 Deve ulteriormente osservarsi che non è revocabile in dubbio la corretta valutazione dei giudici d'appello circa la recessività dell'interesse patrimoniale tutelato dal delitto di cui all'art. 648 cod.pen. rispetto al fine difensivo perseguito dall'imputato che trova fondamento nell'art. 24 della Carta Fondamentale alla cui essenza, insuscettibile di essere compressa, va ricondotto il potere di adire l'autorità giudiziaria a tutela dei propri interessi. Il limite di resistenza al bilanciamento che dà conto plasticamente dell'esito del medesimo è costituito dall'inviolabilità del diritto di difesa e delle sue estrinsecazioni, che lo colloca ai vertici del sistema ordinamentale.

Non è fuor di luogo aggiungere che la *ratio* che sottende la norma incriminatrice di cui all'art. 648 cod.pen. tende ad impedire la circolazione di cose provenienti da delitto e ad evitare che le stesse diventino fonte di profitto sicché l'utilità consistente nella procacciata disponibilità di materiali a scopo autodifensivo dimostra come l'elemento psicologico qualificante l'illecito sia geneticamente contraddetto sotto il profilo dell'antigiuridicità dal preponderante e preminente esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. In tema, con riguardo all'affermazione della preponderanza di un diritto coperto da tutela costituzionale quale il diritto di cronaca rispetto alla ricettazione di un cd rom contenente conversazioni telefoniche illegittimamente registrate e successivamente utilizzate ai fini della pubblicazione di un articolo giornalistico, Sez. 2 n. 38277 del 7/6/2019, Nuzzi, Rv 276954, che ha ritenuto configurabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. anche in relazione al delitto di ricettazione commesso al fine di procacciarsi la notizia e non soltanto rispetto ai reati commessi con la pubblicazione della stessa.

4. Deve conclusivamente osservarsi che, contrariamente a quanto assume la difesa di parte civile, l'imputato risulta aver assolto l'onere di fornire prova adeguata circa la sussistenza della scriminante, restando estranei al *focus* dell'istituto la dedotta carenza di necessità e la superfluità dell'esercizio del diritto, elementi che evocano altre e diverse cause di giustificazione e che si pongono, dunque, fuori dal perimetro d'operatività dell'art. 51 cod.pen. giacché, come chiarito, la scriminante dell'esercizio del diritto non opera *ex post* quale accadimento esterno alla fattispecie tipica suscettibile di giustificarla, elidendone l'antigiuridicità in ragione del positivo riscontro degli elementi costitutivi della stessa, ma coesiste e permea la condotta materialmente offensiva del bene protetto dalla norma incriminatrice, costituendo la causa determinante della stessa.

Né pare ultroneo richiamare conclusivamente, a fronte di doglianze che assumono, seppur infondatamente, la scarsa concluzione degli elementi posti a sostegno della decisione censurata, il costante avviso della giurisprudenza di legittimità secondo cui in forza del disposto di cui al terzo comma dell'art. 530 cod.proc.pen. il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione, chiarendo che il concetto di dubbio contenuto in tale disposizione deve essere ricondotto a quello di "insufficienza" o "contraddittorietà" della prova di cui al secondo comma dell'art. 529 c.p.p. ed al secondo comma dello stesso art. 530 c.p.p., sicché, quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall'imputato, è necessario procedere ad un'indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti ed anche la sola presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all'assoluzione (Sez. 1, n. 8983 del 08/07/1997, Boiardi, Rv. 208473; Sez. 5, n. 3017 del 09/10/2019 - dep. 2020, Fiumidoro, Rv. 278147).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere, pertanto, rigettati con condanna della proponente parte civile al pagamento delle spese processuali

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile (omissis) al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 25 Novembre 2020


Il Consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Domenico Gallo



Alla stesura della motivazione ha partecipato il Dott. Matteo Lanna, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 e succ. modif.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21 GEN. 2021

IL



CANCELLIERE  
Claudia Piazzoli

